




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 534 del 09.12.2013

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di ordinanza cautelare n. 291/2011 e Sentenza n. 3970/2011 dal TAR Campania - Napoli Sez. III a favore dello studio legale Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini per rimborso spese legali nel Giudizio promosso dal Sig. Rea Toribio.

REG. GEN. n. 932/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell'U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*Il Presidente
Paolo Romano*

Rif. Prot. n. 24973 del 13.12.2013

IX Legislatura

Pervenuta il 13/12/2013



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM. VA
REG. GEN. N. 932/II

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
534	09/12/2013	52	6	0

Oggetto:

L.R. 30 APRILE 2002 N.7 ART.47 COMMA 3 -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DETERMINATOSI A SEGUITO DI ORDINANZA CAUTELARE N. 291/2011 E SENTENZA N. 3970/2011 DEL TAR CAMPANIA -NAPOLI SEZ. III A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV.TI STEFANO BERTUZZI E ANGELO CUGINI PER RIMBORSO SPESE LEGALI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.REA TORIBIO

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 21B27E0B84687134A1B639DD3FB589D3905CCA6C

Allegato nr. 1 : 8B38EF9740E522B185A67506C7142F07807A5291

Allegato nr. 2 : FCD546318D022ABC2D52D454F20EA6C3C06B2300


Allegato nr. 3 : 59C634A8CC7142B4E2E07C3702A25F1B68973AA0

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0024973/A

Del 13/12/2013 08.34.43

Da CR A SERDA



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Nugnes Daniela



Dipartim.

Direzione G.

52
556
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

09/12/2013

ATTIVITÀ AMM.VA

PROCESSO VERBALE

REG. GEN. N. 932/II

Oggetto :

L.R. 30 APRILE 2002 N.7 ART.47 COMMA 3 -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DETERMINATOSI A SEGUITO DI ORDINANZA CAUTELARE N. 291/2011 E SENTENZA N. 3970/2011 DEL TAR CAMPANIA -NAPOLI SEZ. III A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV.TI STEFANO BERTUZZI E ANGELO CUGINI PER RIMBORSO SPESE LEGALI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.REA TORIBIO

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	PRESIDENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	ASSENTE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	ASSENTE
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prof. Gen. 2013.0024973/A

Del 13/12/2013 08 34 43

Da. CR A SERDA

...completata dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiama
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espress
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, la L.R. 30 aprile 2002 n.7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- d. con delibera di G.R. n.1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. con L.R. n.6 del 06 maggio 2013 è stato adottato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2013;
- f. con la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013, pubblicata sul BURC n.34 il 21/06/2013, è stato approvato il bilancio gestionale 2013 ai sensi della L.R. n.7 del 30 aprile 2002;
- g. con DGR n.493 del 18/11/2013 è stato riapprovato il bilancio gestionale.

CONSIDERATO CHE:

- a. gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;
- b. l'art.1 comma 12 lett.h della L.R. n.5 del 06/05/2013 ha modificato il comma 5 dell' art.47 della L.R.n.7 del 30/04/2002 prevedendo che le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio vengano sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza da assumersi entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta e decorso inutilmente tale termine, le stesse, siano inserite all'Ordine del Giorno nella prima seduta utile;

CONSIDERATO, ALTRESI, CHE

- a. in data 14/02/2013 è pervenuta all'ex AGC 11 nota n.111337 dell'ex Settore TAPA CePICA di Salerno, di trasmissione del decreto n. 44 del 13/02/2013 ad oggetto: "D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n. 7/2002. Richiesta riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del credito avanzato dallo studio Legale Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini nel giudizio promosso dal Sig. Rea Toribio.- Ordinanza cautelare n. 291/2011 e Sentenza n. 3970/2011 - TAR Campania – Napoli Sez: III". ;
- b. da tale documentazione si poteva evincere che :
 - b 1 La Regione Campania ex Settore TAPA-Cepica di Salerno con nota-provvedimento prot. n. 2010 774073 del 27/09/2010 comunicava la non ricevibilità della domanda di aiuto/pagamento n. 84740375666- anno 2008, presentata dal sig. REA Toribio per la misura agroambientale 214 sub azione D2, nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 ;
 - b 2 Il TAR della Campania – Napoli - Sez..III con propria ordinanza n. 291 del 10/02/2011, su ricorso R.G. 7349/ 2010, proposto dal sig. REA Toribio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Cugini e Stefano Bertuzzi, contro la Regione Campania e AGEA, accoglieva la richiesta di misure cautelari e per l'effetto sospendeva l'esecuzione della nota - provvedimento impugnata, fissava l'udienza del 09/06/2011 per la trattazione di merito del ricorso e condannava la Regione Campania, in persona del Presidente in carica p.t., al pagamento delle spese di giudizio, per la fase cautelare, liquidate in euro 500,00;
 - b 3 Tenuto conto del fatto già rilevato nella sede cautelare, il TAR Campania – Napoli – Sez. III, con propria Sentenza n. 3970 del 25/07/2011, si pronunciava sul ricorso, lo accoglieva, annullava la nota della Regione Campania ex Settore TAPA - Cepica di Salerno prot. n.2010 0774073 del 27 settembre 2010 e condannava l'Amministrazione Regionale, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della spese processuali, liquidate. in complessive euro 2.000,00;
 - b 4 L'ex Settore TAPA-Cepica di Salerno richiedeva all'ex Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale parere di congruità sulle notule trasmesse dai legali Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini in data 11/10/2011;
 - b 5 L'ex Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale dichiarava la congruità degli importi con nota n. 0112642 del 14/02/2012.

CONSIDERATO CHE

- a. con nota n.672355 del 01/10/2013 veniva inviata dall'ex Settore 11 TAPA CePICA di Salerno la dichiarazione dei legittimi eredi del Sig.REA Toribio che dichiaravano di non avere ancora provveduto al pagamento delle spese processuali ai propri legali e chiedevano il pagamento di quanto assegnato

con la Sentenza n.39/0/2011 e l'Ordinanza n.291/2011 direttamente ai legali Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini.

RITENUTO che

- a. la richiesta degli eredi del Sig.REA Toribio possa essere accettata ;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a. la spesa complessiva di € 3.172,00, comprensiva di Diritti ed onorari, CAP e IVA non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma. 3 e 4 della L.R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- b. il debito fuori bilancio in questione attualmente di € 3.172,00 per Diritti ed onorari, CAP e IVA, è certo, liquido ed esigibile;
- c. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.1 comma 16 lett. d della L.R. n.6 del 06/05/2013, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei Programmi appartenenti a Missioni diverse.

RITENUTO

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00), ai sensi dell'art.47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. n.1731 del 30/10/2006 pubblicata su BURC n.52 del 20/11/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere effettuando una variazione in termini di competenze e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei Programmi appartenenti a Missioni diverse, dotando perciò il capitolo di spesa 580 della Missione 16 - Prog. 1 -TIT DPCM 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui dell'art.47 della L.R. 7/2002 di competenza dell'A.G.C.11", istituito con delibera di G.R. n.1078 del 22/06/07, della somma di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00) e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 - Missione 20 - Prog.3 - TIT DPCM 1 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale Risorse Finanziarie sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52-06) il conseguente atto di impegno, da assumersi sul capitolo 580 Missione -16 Prog. 1 -TIT DPCM 1, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ed alla verifica presso l'Avvocatura regionale della notifica di procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;

VISTI

- a. l'art.47 comma 3 della L.R. 30 aprile 2002 n.7;
- b. la nota dell'ex AGC 11 n.877417 del 25/10/2006;
- c. la L.R. n.5 del 06/05/2013;
- d. la D.G.R. 1731/2006;
- e. la L.R. n.6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n.170 del 03/06/2013;
- g. il Decreto Dirigenziale dell'ex Settore TAPA CePICA di Salerno n. 44 del 13/02/2013 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n. 7/2002. Richiesta riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del credito avanzato dallo studio Legale Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini nel giudizio promosso dal Sig. Rea Toribio.- Ordinanza cautelare n. 291/2011 e Sentenza n. 3970/2011 - TAR Campania – Napoli Sez: III ".
- h. la nota prot. 503026 del 10/07/2013 dell'ex Settore BCA;
- i. la nota n. 5041069 del 25/07/2013 dell'ex Settore TAPA Cepica di salerno
- j. il D.L. n.76/2013 convertito in L. 99/2013

PROPONGONO e la Giunta , in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.R. 30/04/02 n.7 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, la somma complessiva di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00), appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio, avanzati dagli Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini secondo lo schema sotto riportato :

- Ordinanza Cautelare TAR Campania n.291 del 10/02/2011.

Cassa Avvocati (4%)	500,00
Totale imponibile	20,00
Iva (22%)	520,00
TOTALE LORDO	114,40
	634,40

- Sentenza TAR Campania n. 3970 del 25/07/2011	
Diritti ed onorari	2.000,00
Cassa Avvocati (4%)	80,00
Totale imponibile	2.080,00
Iva (22%)	457,60
TOTALE LORDO	2.537,60

Totale complessivo del debito fuori bilancio pari a euro 3.172,00

2. di prendere atto che la somma totale di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00), rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a ulteriore variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono del tutto quantificabili;
3. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria redatta dal Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art.1 comma 16 lett.d della L.R. n.6 del 06/05/2013, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei Programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente al pagamento dei debiti fuori bilancio e come di seguito riportati :

- capitolo di spesa 124 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00)

Capitolo	Missione	Programma	Titolo
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00)

Capitolo	Missione	Programma	Titolo
580	16	1	1

5. di demandare al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52-06) il conseguente atto di impegno da assumersi sul capitolo 580 Es. Fin. 2013, istituito con delibera di G.R. n. 1078 del 22/06/07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza
 - o al Consiglio Regionale;
 - o alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo;
 - o al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;
 - o al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali
 - o al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52-06)
 - o al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie (55 -13)
 - o all' Avvocatura regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria;
 - o al Tesoriere regionale;
 - o al all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	534	del	09/12/2013	DIPART.	52 55	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	6 13	UOD/STAFF DIR.GEN.	0
------------------	-----	-----	------------	---------	----------	--------------------------	---------	-----------------------	---

OGGETTO :
L.R. 30 APRILE 2002 N.7 ART.47 COMMA 3 -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DETERMINATOSI A SEGUITO DI ORDINANZA CAUTELARE N. 291/2011 E SENTENZA N. 3970/2011 DEL TAR CAMPANIA -NAPOLI SEZ. III A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV.TI STEFANO BERTUZZI E ANGELO CUGINI PER RIMBORSO SPESE LEGALI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.REA TORIBIO

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Nugnes Daniela</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Diasco Filippo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano Dr. Varriale</i>		


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	09/12/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		10/12/2013

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma _____





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°01/2013_DG 06

Direzione Generale 06 Politiche Agricole , Alimentari e Forestali

FASC. n° 1

Il sottoscritto Dott. Filippo Diasco nella qualità di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

GENERALITA' DEL CREDITORE

Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini con sede in via degli Scipioni , 232 00192 ROMA
Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato Stefano Bertuzzi c/o
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. c/c n.311 avente le seguenti coordinate bancarie:
IT64 K010 0503 3000 0000 0000 311.


OGGETTO DELLA SPESA

Ricorso TAR CAMPANIA – NAPOLI R.G. 7349/2010.-REA TORIBIO (Avv.ti Bertuzzi e Cugini) /
Regione Campania (Avv. Schiano Di Colella Lavina – Avvocatura Regionale) e AGEA (Avvocatura
dello Stato).

Spese di giudizio in riferimento a:

- 1) ordinanza cautelare TAR CAMPANIA -NAPOLI, Sez..III, n. 291 del 10/02/2011 per un importo di € 500,00 (oltre accessori ed oneri di legge);
- 2) sentenza TAR CAMPANIA Napoli Sez. III, N.3970 del 25/07/2011 per un importo di € 2.000,00 (oltre accessori ed oneri di legge);

Condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che verranno assegnati ai procuratori legali dichiarati anticipatari dalla parte con espressa dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000.



Giunta Regionale della Campania

TIPOLOGIA DEL DEBITO FUORI BILANCIO

Ordinanza cautelare TAR CAMPANIA - NAPOLI, Sez..III, n. 291 del 10/02/2011.
Sentenza TAR CAMPANIA Napoli Sez. III, N.3970 del 25/07/2011.

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO

Visto gli ATTI d'UFFICIO dichiara che :

La Regione Campania ex Settore TAPA-Cepica di Salerno con nota-provvedimento prot. n. 2010 774073 del 27/09/2010 comunicava la non ricevibilità della domanda di aiuto/pagamento n. 84740375666- anno 2008, presentata dal sig. REA Toribio per la misura agroambientale 214 sub azione D2, nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 .

Il TAR della Campania – Napoli - Sez..III con propria ordinanza n. 291 del 10/02/2011, su ricorso R.G. 7349/ 2010, proposto dal sig. REA Toribio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Cugini e Stefano Bertuzzi, contro la Regione Campania e AGEA, accoglieva la richiesta di misure cautelari e per l'effetto sospendeva l'esecuzione della nota - provvedimento impugnata, fissava l'udienza del 09/06/2011 per la trattazione di merito del ricorso e condannava la Regione Campania, in persona del Presidente in carica p.t., al pagamento delle spese di giudizio, per la fase cautelare, liquidate in euro 500,00.

Tenuto conto del fatto già rilevato nella sede cautelare, il TAR Campania – Napoli – Sez. III, con propria Sentenza n. 3970 del 25/07/2011, si pronunciava sul ricorso, lo accoglieva, annullava la nota della Regione Campania ex Settore TAPA - Cepica di Salerno prot. n.2010 0774073 del 27 settembre 2010 e condannava l'Amministrazione Regionale, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della spese processuali, liquidate. in complessive euro 2.000,00.

L'ex Settore TAPA-Cepica di Salerno richiedeva al ex Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale parere di congruità sulle notule trasmesse dai legali Avv.ti Stefano Bertuzzi e Angelo Cugini in data 11/10/2011.

L'ex Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale dichiarava la congruità degli importi con nota n. 0112642 del 14/02/2012.

L'ex Settore TAPA-Cepica di Salerno con proprio Decreto n.44 del13/02/2013 chiedeva il riconoscimento del debito fuori bilancio di quanto dovuto a seguito delle suddette Ordinanza n.291/2011 e Sentenza n.3970/2011 .

L' ex AGC 11 in merito predispondeva in data 08/08/2013 proposta di Atto deliberativo che veniva restituito perché, nel mentre l'atto seguiva l'iter amministrativo per l'apposizione delle firme elettroniche, l'IVA in base a D.L. n.76/2013 convertito in L. 99/2013 , passava dal 21% al 22% e pertanto bisognava ricalcolare gli importi da corrispondere.

TIPO ED ESTREMI DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL CREDITO :

A) Ordinanza Cautelare TAR Campania n.291 del 10/02/2011

Epoca della prestazione anno 2011.

Diritti ed onorari	500,00
Cassa Avvocati (4%)	20,00



Giunta Regionale della Campania

Totale imponibile	520,00
Iva (22%)	114,40
TOTALE LORDO	634,40

B) Sentenza TAR Campania n. 3970 del 25/07/2011

Epoca della prestazione anno 2011	
Diritti ed onorari	2.000,00
Cassa Avvocati (4%)	80,00
Totale imponibile	2.080,00
Iva (22%)	457,60
TOTALE LORDO	2.537,60

Totale complessivo del debito fuori bilancio pari a euro 3.172,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e agli atti conservati presso gli uffici dell'ex Settore TAPA CePICA di Salerno

ATTESTA

a) che, in base alla conformità espressa dal Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale con nota n. 0112642 del 14/02/2012, si valutavano congrui gli importi esposti nelle prenotule presentate dai professionisti, debitamente integrate nella voce inerente l'IVA;

b) che il motivo per la richiesta di riconoscimento del debito fra quelli fuori bilancio è da mettere in relazione all'esecuzione dei seguenti provvedimenti:

- Ordinanza Cautelare TAR Campania sez. III n.291 del 10/02/2011;
- Sentenza TAR Campania sez. III n: 3970 del 25/07/2011;

c) che non sussistono interessi e che lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente e in virtù del parere di congruità espresso dal Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale con nota n. 0112642 del 14/02/2012, ritiene giustificato il riconoscimento di legittimità di oneri accessori (CPA ed IVA) per un importo totale di euro 672,00;

d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

e) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente



Giunta Regionale della Campania

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regionale n°7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di euro 3.172,00.

si allega la seguente documentazione:

1. Ordinanza Cautelare TAR Campania n. 291 del 10/02/2011.
2. Sentenza TAR Campania n 3970 del 25/07/2011.
3. Nota prot.0112642 /2012 relativa al parere di congruità delle spese di giudizi.
4. Dichiarazione ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000

Il Direttore Generale
dott. Filippo Diasco

(Handwritten mark)

N. 00291/2011 REG.PROV.CAU.

N. 07349/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2010, proposto da:

Toribio Rea, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Cugini, Stefano Bertuzzi,
con domicilio eletto presso Angela Ferrara in Napoli, via Ponte di Tappia N.47;

contro

Regione Campania Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia
Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano Di
Colella Lavina in Napoli, via S.Lucia,81-G/0 Avv.Region.; Agca Agenzia Per
L'Erogazione Per L'Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato
Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Ditta Ruocco Carlo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot.n. 2010.00774073 del 27/09/2010, notificata il 02/10/2010, con
cui la Regione Campania - A.G.C. - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore

Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CE.P.I.C.A. di Salerno ha disposto la non ricevibilità della domanda n. 84740375666 - anno 2008, presentata dal ricorrente per la Misura Agroambientale 214 sub Azione D2, nell'ambito del PSR Regione Campania 2007/2013; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania Presidente e di Agea, Agenzia Per L'Erogazione Per L'Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono elementi per una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, alla luce dell'accertata tempestiva presentazione della copia cartacea della domanda;

Ritenuto che sussista il pericolo di un serio pregiudizio determinato dal venir meno del beneficio di cui trattasi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione della nota provvedimento impugnata;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2011.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Savetio Romano, Presidente, Estensore

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



N. 03970/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07349/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2010, proposto da:
Rea Toribio, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta
individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bertuzzi e
Angelo Cugini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela
Ferrara in Napoli, via Ponte di Tappia n.47;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta
regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale (avv. Maria
Luigia Schiano di Colella Lavina), con domicilio eletto presso la sede
dell'Ente, in Napoli, via S. Lucia, 81;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale
rapp.te p.t., rappresentata e difesa in giudizio, *ex lege*, dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con la quale domiciliata *ope legis* in Napoli alla
via Diaz 11;

nei confronti di

Ditta Ruocco Carlo;

per l'annullamento

della nota prot. n. 2010 0774073 del 27/09/2010, di seguito comunicata con lettera raccomandata ricevuta il 02/10/2010, con cui la Regione Campania - A.G.C. - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CE.PI.CA. di Salerno ha disposto la non ricevibilità della domanda n. 84740375666 - anno 2008, presentata dal ricorrente per la Misura agroambientale 214 sub azione D2, nell'ambito del PSR Regione Campania 2007/2013; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente, ivi inclusi, per quanto di ragione, gli elenchi provvisori e/o definitivi, la graduatoria unica regionale, estremi e data sconosciuti, se nelle more intervenuti, nonché, per quanto occorrer possa, i bandi, pubblicati dalla Regione Campania, nell'ambito del Progratama di Sviluppo Rurale (2007/2013), di attuazione delle misure 211 (*Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane*) e 214 (*Pagamenti agro ambientali*) nella parte in cui disciplinano, all'art. 13, le modalità e i termini di presentazione delle domande; nonché per il risarcimento del danno con reintegrazione in forma specifica e/o per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e

dell'AGEA;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza n. 291 dell'11 febbraio 2011 con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 2 dicembre 2010 e depositato in segreteria il 28 dicembre 2010, il sig. Rea Toribio, imprenditore agricolo che svolge la propria attività nella provincia di Salerno, ha impugnato la nota prot. 0774073 del 27 settembre 2010 con la quale l'amministrazione regionale gli ha comunicato l'irricevibilità della sua domanda di contributi n. 84710435235 anno 2008 (nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, di attuazione delle misure 211 - *Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane* - e 214 - *Pagamenti agro ambientali*), registrata agli atti dell'ufficio al n. 553096 del 27 giugno 2008, "in quanto la presentazione telematica (rilascio informatico) è avvenuta il 25/06/2008, data successiva alla scadenza prevista dal bando (Bollettino Ufficiale Regione Campania numero speciale del 29 aprile 2008)".

A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto una pluralità di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania.

Con ordinanza n. 291 dell'11 febbraio 2011 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato, "*alla luce dell'accertata tempestiva presentazione della copia cartacea della domanda*".

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La complessa procedura prevedeva la presentazione delle domande in via informatica attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'AGEA, previa formazione *on line* del fascicolo aziendale, anche avvalendosi di un Centro di assistenza agricola (CAA) riconosciuto dall'AGEA. Le domande informatiche dovevano essere presentate entro il 15 maggio 2008, fatta salva la possibilità di presentazione tardiva - fino al 9 giugno 2008 - con una conseguente riduzione del 1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno fetale di ritardo.

La procedura prevedeva, tuttavia, un secondo passaggio, costituito dal deposito della copia cartacea del modulo rilasciato dal SIAN, da presentarsi all'ufficio periferico (S.T.A.P.A. - Ce.Pi.C.A.) entro le ore 12,00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del bando (entro il 16 giugno 2008).

Parte ricorrente afferma di essere incappata in un malfunzionamento del sistema informatico, poiché la sua domanda informatica, presentata nei termini per il tramite di un Centro di assistenza agricola abilitato dall'AGEA (CAA di Napoli) - numeri di protocollo informatico 84761378821 e 84761378888 (domande di base), poi

sostituite dalle conseguenti domande magnetiche (nn. prot. 84740375675666 (per la misura 211) e 84710435235 (per la misura 214) – non risultavano ricevute dal sistema per il “*mancato aggancio al modello base esistente per l’anno 2008*”. Ma ha dimostrato di aver comunque assolto alla seconda formalità prevista dal bando, mediante presentazione in forma cartacea costituita dal modulo rilasciato dal SIAN, nei termini di bando.

Ora, la difesa regionale riferisce delle numerose interlocuzioni avutesi con gli uffici dell’AGEA, volte a verificare la consistenza e le ragioni del riferito malfunzionamento, ma ha concluso nel senso dell’inammissibilità della domanda di parte ricorrente sotto il duplice profilo della mancata prova, da parte dell’AGEA, dell’effettivo verificarsi del malfunzionamento, e della inidoneità della sola documentazione cartacea ai fini della ritualità e ammissibilità della domanda.

Entrambe le posizioni – tra loro logicamente connesse - non sono condivise dal Collegio.

In primo luogo non è sostenibile che la mancata risposta dell’AGEA, ancora nel mese di settembre 2010 (come si riferisce nelle memorie regionali), in ordine all’imputabilità del problema tecnico (al SIAN o al Centro di assistenza agricola di Napoli cui si era rivolto il ricorrente), possa vincolare l’amministrazione regionale in senso sfavorevole per il ricorrente, sì da imporre di dichiarare l’inammissibilità della domanda. Ed infatti, posto che, nel caso di specie, è incontestato tra le parti che un malfunzionamento tecnico

nel sistema informativo vi è stato e che esso ha svolto un'efficacia causale sul ritardo o sull'irrivalenza della presentazione in via elettronica della domanda da parte della ditta ricorrente, non è ammissibile che la mancata verifica tecnica, che compete agli uffici dell'amministrazione, in ordine alle origini, alla dinamica e agli effetti di tali inconvenienti tecnici possa tradursi in un pregiudizio per il privato incolpevole, che ha confidato in buona fede sulla funzionalità del sistema, essendosi recato nei termini presso un Centro di assistenza agricolo abilitato e riconosciuto dal sistema informativo SIAN dell'AGEA per la presentazione della domanda secondo le modalità telematiche imposte dal bando. Per principio generale l'imposizione di modalità informatiche per la presentazione di domande e per le interlocuzioni con l'amministrazione deve tradursi in una semplificazione e in una riduzione degli oneri, degli impegni e dei rischi a carico dei cittadini e delle imprese, e non può mai trasmodare in un aggravamento del rischio di inammissibilità delle domande e di perdita dei benefici per malfunzionamenti del sistema che la stessa amministrazione non è poi in grado di spiegare e di chiarire nella loro origine, dinamica e portata effettuale.

Sotto il secondo profilo l'argomento della difesa regionale è parimenti inaccoglibile per quanto concerne la ritenuta inscindibilità e unitarietà della procedura, per cui la presentazione della stampa cartacea, pur prevista senza particolari specificazioni e limitazioni dal bando, in tanto sarebbe ammissibile e avrebbe un senso in quanto sia legata indissolubilmente alla rituale presentazione e ricezione di quella

informatica. Questo postulato, letto alla luce dei principi di *favor admissionis* e di alleggerimento dei carichi burocratici per le imprese e i cittadini, si rivela assertivo e apodittico, e perciò non condivisibile, posto che, contrariamente all'impostazione regionale, la presentazione del documento cartaceo deve poter essere valorizzata come rimedio alternativo proprio per i casi, quali quello verificatosi nella fattispecie in esame, in cui l'erroneo funzionamento del sistema pone il cittadino nell'impossibilità o nella notevole difficoltà di poter adempiere a quanto previsto dal bando attraverso i mezzi informativi.

Tutto ciò premesso e considerato, e tenuto conto del fatto che, come già rilevato nella sede cautelare, nel caso di specie non v'è dubbio sulla tempestiva presentazione, da parte del ricorrente, della documentazione afferente alla domanda in formato cartaceo, nei termini del bando, il Collegio giudica la domanda di parte ricorrente fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

Non può, invece, giudicarsi meritevole di accoglimento – e andrà pertanto respinta – la domanda di risarcimento del danno con reintegrazione in forma specifica e/o per equivalente, pure proposta da parte ricorrente, e ciò sia per la genericità di siffatta domanda risarcitoria, sia in considerazione della pronta tutela cautelare accordata con la già ricordata pronuncia "sospensiva" della Sezione concessa con ordinanza n. 291 dell'11 febbraio 2011, da valutarsi alla stregua di un rimedio in forma specifica (o, meglio, di un mezzo di tutela ripristinatoria) idoneo a rimuovere *ab initio* il danno

patrimoniale allegato (ma non provato) da parte ricorrente.
Le spese della causa, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'amministrazione regionale intimata (posto che l'AGEA ha fornito solo l'impiego del sistema informatico SIAN ed eventuali recuperi interni tra le due amministrazioni non devono riguardare il cittadino, che ha interloquito in sede amministrativa con la sola Regione Campania), nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota della Regione Campania prot. n. 2010 0774073 del 27 settembre 2010.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna l'amministrazione regionale della Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Ida Raiola, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



REGIONE CAMPANIA

AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0112642 14/02/2012

Direzione Contenzioso Amministrativo e Tributario

Risparmio - Settore tecnico servizi provinciali agricoltura e C.E.P.

Classifica: 11134



A.G.C. (11)

Sviluppo Attività Settore Primario

Settore (11)

Tecnico Amministrativo Provinciale

Agricoltura e Centri Provinciali (Ce.P.I.C.A.)

Via Porto, 4

84121 Salerno

Oggetto: Sentenza TAR Campania Sez. III
n. 3970/11 del 25/07/11

STAPA e CePICA - Salerno

Preso in carico il 14 FEB. 2012

In riscontro alla nota di pari oggetto, prot. 026290 del 12/01/2012, con la quale Codesto Settore chiede parere di congruità in ordine alle spese e ai diritti richiesti dall'avv. Stefano Bertuzzi, si evidenzia che tale liquidazione è stata quantificata dall'Organo Giurisdizionale nel dispositivo sia della sentenza n. 3970/11 che dell'ordinanza cautelare n. 291/11.

Con riferimento alla voce "rimborso forfettario 12,50%" si rileva la non legittimità della pretesa atteso che il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non è automatico e quindi non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo apposita domanda del professionista rivolta al giudice, in applicazione dei principi previsti dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ. (Cass. 24081 del 26 novembre 2010).

Si precisa, infine, che tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta a titolo di c.p.a. e di I.V.A. tant'è che la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire anche siffatti rimborsi, trattandosi di oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento dei diritti e degli onorari.

15/1/2013

SCARICATO

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria Elia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti:

___ Tangredi Raffaella _____ c.f. TNGRFL64R48B608M _____

nata a ___ Cannalunga _____ (SA) il 08 / 10 / 1964 _____,

residente a ___ Cannalunga _____ (SA) in Piazza della Libertà, n° 2 _____

___ Rea Carmela _____ c.f. REACML86A45L628K _____

nata a ___ Vallo della Lucania _____ (SA) il 05 / 01 / 1986 _____, residente a

___ Cannalunga _____ (SA) in Piazza della Libertà, n. 1 _____,

___ Rea Antonietta _____ c.f. REANNT89B59L628K _____

nata a ___ Vallo della Lucania _____ (SA) il 19 / 02 / 1989 _____

residente a ___ Cannalunga _____ (SA) in Piazza della Libertà, n. 1 _____,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

- di essere coeredi e legittimi eredi di Rea Toribio deceduto in data 30/10/2011;
- di non aver provveduto al pagamento delle spese processuali agli Avv. Cugini e Bertuzzi del Foro di Roma all'uopo incaricati per la difesa nei giudizi promossi dal sig. Rea Toribio al TAR Campania Sez. III: ordinanza n. 291 del 11/02/2011 e sentenza n. 3970 del 25/07/2011 che condannava la Regione Campania al pagamento delle spese processuali per complessivi € 2.500,00 Duemilacinquecento/00) oltre accessori rispettivamente per € 2.000,00 (Duemila/00) per sentenza n. 3970/2011 ed € 500,00 (Cinquecento/00) per ordinanza n. 291/2011;
- di acconsentire al pagamento degli importi sopra specificati agli Avv. Cugini e Bertuzzi del Foro di Roma da parte della Regione Campania soccombente nei succitati giudizi.

Cannalunga, 30/09/2013

FIRMA DEI DICHIARANTI

Tangredi Raffaella

Rea Carmela Rea Antonietta